

Allegato 1

REGOLAMENTO N. 297 VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO	TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO E LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO.
Articolo 2 - Oggetto del testo unico <p>1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente testo unico disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare; b) i referendum consultivo, abrogativo e propositivo; c) il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni delle quali è in possesso l'amministrazione; d) i termini ed i responsabili dei procedimenti, nonché le modalità di partecipazione ai medesimi; e) la semplificazione della documentazione amministrativa; f) il Difensore civico. 	Articolo 2 - Oggetto del testo unico <p>1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente testo unico disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità procedurali per istanze, petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, interpellanza del cittadino; b) i referendum consultivo, abrogativo e propositivo; c) il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni delle quali è in possesso l'amministrazione; d) i termini ed i responsabili dei procedimenti, nonché le modalità di partecipazione ai medesimi; e) la semplificazione della documentazione amministrativa.
Articolo 3 - Soggetti presentatori e sottoscrittori <p>1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto.</p>	Articolo 3 - Soggetti presentatori e sottoscrittori <p>1. Le istanze, le petizioni, le interpellanze del cittadino e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto.</p>
Articolo 4 - Sottoscrizioni, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni <p>2. Le petizioni al Consiglio Comunale, ai sensi dello Statuto (che prevede il diritto di partecipare alla discussione della petizione, da parte di tre presentatori, nella sede della Commissione Consiliare Competente),</p>	Articolo 4 - Sottoscrizioni, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni <p>2. Le petizioni al Consiglio Comunale, ai sensi dello Statuto (che prevede il diritto di partecipare alla discussione della petizione, da parte di tre presentatori, nella sede della Commissione Consiliare Competente),</p>

<p>devono essere sottoscritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da almeno trecento [cento *] titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere specifico; - da almeno ottocento [duecentosessantasette *] titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale. <p><i>* istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)</i></p>	<p>devono essere sottoscritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere specifico; - da almeno ottocento [duecentosessantasette *] titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale. <p><i>* istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)</i></p>
<p>Articolo 11 - Diritto di tribuna</p> <p>2. Tale pubblicità si realizza con l'organizzazione, da parte del Presidente del Consiglio, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, di un incontro, da svolgersi nel Palazzo Civico, tra i primi presentatori delle proposte di petizione e di deliberazione, e i principali mezzi di informazione presenti nella Città.</p>	<p>Articolo 11 - Diritto di tribuna</p> <p>2. Tale pubblicità si realizza con l'organizzazione, da parte del/della Presidente del Consiglio, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, di un incontro, da svolgersi nel Palazzo Civico oppure nel territorio della Circoscrizione interessata dalla proposta, tra i primi presentatori e le prime presentatrici delle proposte di petizione e di deliberazione, e i principali mezzi di informazione presenti nella Città.</p>
<p>Articolo 22 - Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo</p> <p>2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno mille [trecentotrentaquattro *] sottoscrizioni valide, cartacee o telematiche, di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta di referendum.</p> <p><i>* istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)</i></p>	<p>Articolo 22 - Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo</p> <p>2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno mille [trecentotrentaquattro *] sottoscrizioni valide, cartacee o telematiche, di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta di referendum.</p> <p><i>* istanze presentate fino al permanere dello stato di emergenza (DEL 667/2021)</i></p>
<p>Articolo 24 - Commissione per il Referendum abrogativo o propositivo</p> <p>1. A norma dell'articolo 18 dello Statuto, l'ammissibilità della richiesta di</p>	<p><i>Articolo integralmente sostituito</i></p> <p>Articolo 24 - Commissione per il Referendum abrogativo o</p>

<p>Referendum abrogativo o propositivo è valutata da una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.</p> <p>2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto all'interno dei membri della Commissione stessa.</p> <p>3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.</p>	<p>propositivo</p> <p>1. L'ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo è valutata da un'apposita Commissione Comunale a norma dell'articolo 18 dello Statuto.</p> <p>2. La Commissione è presieduta dal/dalla Segretario/a Generale che individua un/una segretario/a della commissione, nonché il/la Dirigente preposto al supporto giuridico-amministrativo della attività della Commissione all'interno degli Uffici di sua diretta collaborazione.</p> <p>3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti, fatta eccezione per la seduta in cui verrà deliberata la decisione della Commissione nella quale occorrerà la presenza di tutti/e i/le componenti. La Commissione assume tutte le sue decisioni collegialmente in modo unico e impersonale.</p> <p>4. Gli uffici competenti per materia assicurano alla Commissione tutte le informazioni e il supporto istruttorio tecnico-amministrativo necessari alla trattazione delle materie oggetto del quesito referendario ai fini della decisione sulla ammissibilità dello stesso.</p>
<p>Articolo 25 - Ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo</p> <p>1. La Commissione per il Referendum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum abrogativo o propositivo, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti; b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria; c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al 	<p>Articolo 25 - Ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo</p> <p>1. La Commissione per il Referendum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dispone dei più ampi poteri istruttori per acquisire dalle articolazioni dell'amministrazione tutte le informazioni e gli elementi di valutazione per l'ammissibilità del quesito referendario sottoposto al

Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici.

2. Il Comitato Promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

4. Qualora la richiesta di Referendum abrogativo o propositivo venga presentata dopo il mese di febbraio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

suo esame;

b) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum abrogativo o propositivo, entro **trenta giorni** dalla presentazione della richiesta di referendum validata dal Direttore/Direttrice dei Servizi Civici attestante il numero delle sottoscrizioni valide proposte dal Comitato promotore. **I termini di cui al presente lettera possono essere sospesi per esigenze istruttorie comunicate al Comitato promotore;**
c) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
d) comunica le determinazioni adottate al/alla Sindaco/a, al/alla Presidente del Consiglio comunale, al/alla Presidente del Comitato promotore e al/alla Direttore/Direttrice **dei Servizi Civici.**

2. Il Comitato Promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. **In entrambe le circostanze i termini di cui al comma 1 lettera b) sono sospesi.**

3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

4. Qualora la richiesta di Referendum abrogativo o propositivo venga presentata dopo il mese di febbraio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Articolo 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo o propositivo	Articolo 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo o propositivo
5. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.	5. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco o dalla Sindaca mediante la pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio online e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.
Articolo 30 - Riformulazione del quesito referendario	Articolo 30 - Riformulazione del quesito referendario
6. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.	6. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco o dalla Sindaca mediante l'affissione la pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio online e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.
Articolo 32 - Individuazione delle modalità di voto e delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo	Articolo 32 - Individuazione delle modalità di voto e delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo
1. La piattaforma telematica comunale di partecipazione permette a ciascuno dei titolari dei diritti di cui all'articolo 8 comma 1 dello <u>Statuto</u> di optare, se lo desidera, per l'espressione telematica del proprio voto in occasione dei Referendum comunali. L'opzione deve essere esercitata entro i sette giorni successivi all'affissione di cui al precedente articolo 31 comma 3 e si ritiene valida per tutti i Referendum comunali contemporanei e successivi, fino a quando non viene revocata dal cittadino con le stesse modalità.	1. La piattaforma telematica comunale di partecipazione permette a ciascuno dei titolari dei diritti di cui all'articolo 8 comma 1 dello <u>Statuto</u> di optare, se lo desidera, per l'espressione telematica del proprio voto in occasione dei Referendum comunali. L'opzione deve essere esercitata entro i sette giorni successivi all'affissione alla pubblicazione di cui al precedente articolo 31 comma 3 e si ritiene valida per tutti i Referendum comunali contemporanei e successivi, fino a quando non viene revocata dal/dalla cittadino/a con le stesse modalità.
Art. 49 - Termini del procedimento	Art. 49 - Termini del procedimento
1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.	1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
Articolo 52 - Ricorsi	Articolo 52 - Ricorsi

<p>1. Fatti salvi i poteri e le facoltà che la legge e il Regolamento attribuiscono al Difensore Civico, avverso i provvedimenti di diniego sia del Sindaco sia del responsabile del procedimento, avverso i provvedimenti di differimento nonché nei casi di cui all'articolo 49, comma 2 in cui, trascorsi i termini, la richiesta si intende respinta, è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 25 comma 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..</p>	<p>1. Fatti salvi i poteri e le facoltà che la legge e il Regolamento attribuiscono al Difensore Civico, Avverso i provvedimenti di diniego sia del Sindaco o della Sindaca sia del responsabile del procedimento, avverso i provvedimenti di differimento nonché nei casi di cui all'articolo 49, comma 2 in cui, trascorsi i termini, la richiesta si intende respinta, è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 25 comma 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..</p>
<p>Articolo 63 - Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso</p> <p>1. La Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso vigila sull'osservanza delle norme contenute nel presente titolo e promuove ogni altra iniziativa utile al più corretto esercizio del diritto di accesso.</p> <p>2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale o suo delegato.</p> <p>3. Alle sedute della Commissione è sempre invitato ad intervenire il Difensore Civico.</p> <p>4. La Commissione è convocata dal Presidente, il quale è tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente ovvero del Difensore Civico.</p>	<p>Articolo 63 - Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, la Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso vigila sull'osservanza delle norme contenute nel presente titolo e promuove ogni altra iniziativa utile al più corretto esercizio di tali diritti.</p> <p>2. La Commissione è composta dal/dalla Presidente del Consiglio, che la presiede; Sindaco/a o, in sua assenza, un Assessore o una Assessora con delega; due componenti del Consiglio, che rappresentano rispettivamente la maggioranza e la minoranza; una persona in rappresentanza dell'Assemblea dei/delle Presidenti di Circoscrizione e dal/dalla Segretario/a Generale o persona sua delegata, garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto di quanto previsto dalla legge.</p> <p>3. Alle sedute della Commissione è sempre invitato ad intervenire il Difensore Civico.</p> <p>4. La Commissione è convocata dal/dalla Presidente, il/la quale è tenuto</p>

	a riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente —ovvero del Difensore Civico.
Articolo 70 - Comunicazioni	Articolo 70 - Comunicazioni
3. Qualora i destinatari siano particolarmente numerosi o sussistano altre difficoltà tali da ritardare la speditezza del procedimento, la comunicazione iniziale e le altre eventuali successive possono essere motivatamente disposte tramite affissione—all'albo pretorio, comunicati stampa, avvisi o altri mezzi idonei di comunicazione pubblica.	3. Qualora i destinatari siano particolarmente numerosi o sussistano altre difficoltà tali da ritardare la speditezza del procedimento, la comunicazione iniziale e le altre eventuali successive possono essere motivatamente disposte tramite affissione— pubblicazione all'albo pretorio, comunicati stampa, avvisi o altri mezzi idonei di comunicazione pubblica.
Art. 72 bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Art. 72 bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
1. Con l'eccezione dei procedimenti concorsuali, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, devono essere comunicati agli istanti i motivi dell'eventuale diniego. Entro dieci giorni gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni. I termini del procedimento sono interrotti dalla data di trasmissione della succitata comunicazione e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza di quest'ultima, dalla scadenza prevista nel secondo periodo.	1. Con l'eccezione dei procedimenti concorsuali, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, devono essere comunicati agli istanti i motivi dell'eventuale diniego. Entro dieci giorni gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni. I termini del procedimento sono interrotti sospesi dalla data di trasmissione della succitata comunicazione e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza di quest'ultima, dalla scadenza prevista nel secondo periodo.
Titolo VII - IL DIFENSORE CIVICO Arts. da 101 a 112	Titolo VII - abrogato ABROGATI